



## COMUNE DI FIUMARA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

### **REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2013)**

#### **Art. 1 - ISTITUZIONE**

E' istituita, presso l'Amministrazione Comunale di Fiumara, la Commissione per le Pari Opportunità.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, nonché di rendere operative le previsioni normative di cui al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e di recepire le direttive comunitarie in materia.

#### **Art. 2 - FINALITA'**

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne del Comune alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne.

La Commissione valorizza la presenza femminile nel territorio comunale attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro svolto dalle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili.

#### **Art. 3 - FUNZIONI**

La Commissione:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune ed in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti

amministrativi e programmatori del Comune che investono direttamente e/o indirettamente la condizione femminile;

- c) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- d) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
- e) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità;
- f) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;
- g) opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità e con quella Provinciale, in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente;
- h) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- i) facilita processi di sensibilizzazione verso l'emersione e la denuncia da situazioni di violenza, mobbing e stalking.
- j) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale. La Giunta Comunale provvederà ad assegnarle un locale per le riunioni.

#### **Art. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA**

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L'Amministrazione è tenuta a chiedere parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art.3 lett. B) e detto parere deve essere espresso entro 30 giorni.

### **Art. 5 COMPOSIZIONE, FORMAZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE**

5.1. La Commissione Pari Opportunità è composta da 8 (otto) donne, oltre alle Consigliere comunali elette che ne sono componenti di diritto, ed è costituita con delibera di Consiglio Comunale successivamente all'esecutività del presente regolamento; resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi (120) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

5.2. Per la nomina delle componenti, i Consiglieri comunali devono tenere conto della competenza ed esperienza nel campo delle iniziative in favore delle donne, della parità e delle pari opportunità, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass-media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica. Le candidature, devono pervenire al Comune, corredate da un breve curriculum vitae entro i termini indicati in apposito avviso.

5.3. L'elenco delle candidate e i relativi curricula vengono messe a disposizione dei Consiglieri comunali, prima della votazione. Ogni consigliere può votare un massimo di 8 (otto) candidate e la graduatoria per l'elezione è determinata dal cumulo dei voti ricevuti, per cui saranno dichiarate elette coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletta la più anziana.

### **Art. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

6.1 La Commissione, istituita come descritto nell'art. 5, è valida con la presenza di almeno la metà più uno delle sue componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle componenti.

6.2 La Commissione elabora un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta, almeno una volta l'anno, una dettagliata relazione che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Commissione.

6.3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 delle componenti e le decisioni sono assunte dalla maggioranza delle votanti.

6.5 Qualora, per assenza giustificata da gravi e comprovati motivi personali, una delle componenti della Commissione volesse comunque esprimere il proprio voto, lo potrà esercitare per corrispondenza, videoconferenza o mediante altri mezzi telematici (e mail, fax) o delegarlo alla presidente, che lo eserciterà secondo il suo personale convincimento e secondo opportunità..

6.6 Le componenti della Commissione, lavoratrici dipendenti da pubbliche amministrazioni o da datori di lavoro privati, al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività della Commissione, possono ottenere il rilascio, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di fogli di giustificazione per l'ottenimento della concessione di permessi dall'orario di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di appartenenza.

6.7 Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

6.8 Le decisioni della CPO sono assunte a voto palese. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Per la modifica del presente regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza delle componenti della CPO.

6.9 Il funzionamento della CPO, compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con il personale comunale.

#### **Art. 7– DECADENZA**

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa. La sostituzione dei membri decaduti sarà effettuata dalla Presidente, sentito il parere del Sindaco.

#### **Art. 8 – DIMISSIONI**

Ogni membro della Commissione di Pari Opportunità potrà rassegnare le proprie dimissioni, considerata l'impossibilità della prosecuzione della collaborazione. Le dimissioni dovranno essere presentate in forma scritta alla Presidente, che le sottoporrà all'accettazione dell'assemblea appositamente riunita. La sostituzione dei componenti dimissionari sarà effettuata dalla Presidente, sentito il parere del Sindaco.

#### **Art. 9- PRESIDENZA**

9.1 La Presidente ha la rappresentanza della Commissione, convoca e presiede l'Assemblea.

9.2 La Presidente sceglie una rappresentante dell'Assemblea con funzioni di Vicepresidente che la dovrà coadiuvare nelle sue attività o che, in caso di sua assenza od

impedimento ne farà le veci, ed una di Segretaria, che avrà cura di redigere i verbali delle assemblee, custodire la corrispondenza.

9.3 La **Presidente** rappresenta la CPO, sia nell'ambito dell'amministrazione comunale che all'esterno. La Presidente convoca e presiede le sedute e stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione si effettua con l'invio dell'odg, anche per via telematica, almeno 5 giorni prima della data della riunione. Nei casi urgenti almeno 24 ore prima.

9.4. La **Presidente** coordina le attività della commissione.

Ha inoltre i seguenti compiti:

- a) curare che l'attività della CPO sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali previsti;
- b) curare l'attuazione e l'operatività delle attività e/o iniziative deliberate dalla CPO;
- c) programmare le attività dei gruppi di studio/lavoro;
- d) assicurare i rapporti con gli amministratori e i dirigenti del Comune, con Enti, Associazioni, Organizzazioni esterne;
- e) assicurare i rapporti con la CPO provinciale, la CPO regionale e le altre CPO comunali.
- f) predisporre una relazione annuale della attività;
- g) predisporre il programma di indirizzo annuale delle attività della CPO da sottoporre al Sindaco e alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- h) assumere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della CPO qualora questa non possa motivatamente essere tempestivamente convocata. Tali decisioni devono comunque essere sottoposte alla commissione alla prima seduta successiva.
- i) affidare compiti e incarichi alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali delle stesse.

#### **Art. 10 - ONERI**

Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti. Sarà cura della Commissione presentare in coincidenza con l'approvazione del Bilancio il proprio programma annuale secondo le modalità di cui all'art.6.

Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.

Sarà onere del Sindaco individuare e mettere a disposizione, permanentemente, una sede logistica per garantire il pieno, agevole e corretto funzionamento della Commissione di Pari Opportunità.